



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente Relatore
dott. Raffaella Simone	Giudice
dott. Assunta Napoliello	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **351/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. CHIONNA VINCENZO VITO, elettivamente domiciliato in Via Argiro, 59 70121 70121 Bari Italia presso il difensore avv. CHIONNA VINCENZO VITO

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO MICHELE e dell'avv. BELLO FRANCESCO PAOLO (*C.F._1*) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 83 70122 BARI, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 60 70100 BARI presso il difensore avv. CASTELLANO MICHELE

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2023 l' *Parte_1* evocava in giudizio la *CP_2* chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“in via principale

1. accertare e dichiarare la responsabilità dell' *Controparte_3*
[...] – in persona del suo legale rappresentante in carica, per le condotte omissive, inadempienti e negligenti di cui in narrativa relative all'esecuzione del contratto di appalto stipulato con la *Parte_1*
[...] il 18 maggio 2011 (rep. n. 109; CIG *P.IVA_3* con il conseguente accertamento e declaratoria dell'obbligo di pagamento della medesima *Controparte_3*

[...] – in favore della *Parte_1* delle somme di cui alla narrativa del presente atto per le condotte ivi pure illustrate;

2. per l'effetto, condannare l' *Controparte_3* – in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento in favore della *Parte_1* della somma di € 2.948.005,00= (Euroduemilioninovecento-quarantottomilacinque/00=) oltre interessi e rivalutazione come per legge ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero ancora ritenuta di Giustizia secondo equità sempre per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, quindi, a titolo di risarcimento del danno ovvero di rimborso, sempre oltre interessi e rivalutazione come per legge;

in via subordinata

3. accertare e dichiarare che le condotte omissive, inadempienti e negligenti di cui in narrativa hanno determinato un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore dell' *Controparte_3*

[...] – in persona del suo legale rappresentante in carica, con il conseguente accertamento e declaratoria dell'obbligo di pagamento della medesima *Controparte_3*

[...] – in favore della *Parte_1* delle somme di cui alla narrativa del presente atto per le condotte ivi pure illustrate;

4. per l'effetto, condannare l' *Controparte_3* – in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento in favore della *Parte_1* della somma di 2.948.005,00= (Euroduemilioninovecentoquarantottomilacinque/00=) oltre interessi e rivalutazione come per legge ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ovvero ancora ritenuta di Giustizia secondo equità sempre per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, quindi, a titolo di indennizzo derivante da arricchimento senza causa, sempre oltre interessi e rivalutazione come per legge;

5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche Con vittoria di spese e competenze”.

Sosteneva che, a seguito della stipulazione del contratto a tempo determinato del 18 maggio 2011 (successivo all'aggiudicazione di gara con bando comunitario e con cui *CP_2* concedeva alla stessa l'affidamento e il servizio di elisoccorso integrato nel servizio di emergenza sanitaria “118” per il territorio della provincia di *CP_3* , alla naturale scadenza del 31 maggio 2016, la *CP_2* convenuta non aveva avuto cura di bandire alcuna nuova gara, prorogando persistentemente fin ad oggi il contratto in oggetto alle condizioni dell'offerta del 2011.

Documentava che:

- il contratto prevedeva una “(...) durata di 60 mesi a decorrere dal 1° giugno 2011 e con scadenza al 31 maggio 2016. Tuttavia, a semplice richiesta della stazione appaltante, la società affidataria dovrà proseguire il servizio per ulteriori 150 giorni dalla scadenza contrattuale e comunque sino al perfezionamento degli atti della nuova gara”;
- il servizio era stato espletato in continuità dopo la scadenza del 2016, alle stesse condizioni del 2011 salvo un aggiornamento dei corrispettivi di appalto solo fino al 1° giugno 2019, poi mantenendo tali condizioni economiche dei corrispettivi fino all'attualità senza più alcun

aggiornamento come per legge e contratto, non provvedendo neanche al pagamento di € 627.529,64 comunque maturati al 31 agosto 2023 in favore della *Parte_1* per corrispettivi in aggiornamento, in base al mero indice FOI pubblicato dall'Istat, come stabiliti al 1° giugno 2019;

Sosteneva che tale condotta negligente di *CP_2*, del tutto inadempiente agli obblighi contrattuali e di legge (ossia bandire la nuova gara entro giorni 150 dalla scadenza e aggiornare annualmente i corrispettivi), aveva provocato un danno grave e ingiusto per *Parte_1* costringendo quest'ultima ad eseguire il contratto di appalto in gravissima perdita, alle condizioni di oltre quattordici anni prima senza alcun indennizzo o aggiornamento economico dal 2019 in poi. Pertanto chiedeva che – a seguito del grave danno patito da *Parte_1* pari a non meno di € 2.948.005,00= considerando il solo periodo 1° giugno 2019-31 agosto 2023, salvo aggiornamento all'attualità con la rideterminazione dei criteri di calcolo del corrispettivo dovuto – la stessa parte convenuta fosse condannata al pagamento del danno così quantificato, circoscrivendo la richiesta, oltre che agli adeguamenti FOI, solo:

a) ai costi “vivi” sostenuti per la fornitura dell'equipe sanitaria composta da medici rianimatori ed infermieri;

b) ai costi “vivi” di carburante letteralmente “esplosi” e divenuti insostenibili, soprattutto a fronte di corrispettivi di appalto non tempestivamente adeguati come prevede la legge.

In subordine, l'attrice chiedeva – nell'ipotesi in cui fosse esclusa l'esistenza di un rapporto obbligatorio, di fonte contrattuale ovvero derivante da contatto sociale qualificato – che venisse riconosciuto il suo diritto ad essere ristorata per il pregiudizio economico subito a causa della condotta omissiva e inadempiente della *CP_2* convenuta.

Si costituiva in giudizio la *CP_2* convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: dichiarare improcedibili, inammissibili e comunque infondate tutte le avverse domande, per il dedotto difetto di giurisdizione dell'Autorità Ordinaria adita, per essere viceversa competente il Giudice Amministrativo;

2) Comunque, rigettare tutte le avverse domande in quanto prescritte per le ragioni esposte in narrativa;

3) Accertare e dichiarare la conformità del comportamento della convenuta in ordine all'esecuzione del contratto per cui è causa e per l'effetto rigettare le domande attrice;

4) In via subordinata alle domande sub 2) e 3): rideterminare il quantum debeatur attraverso l'applicazione della clausola di revisione prezzi riportata a pag. 5 del contratto del 18 maggio 2011 in essere tra le parti, e cioè facendo riferimento all'indice ISTAT c.d. F.O.I. applicabile ai dodici mesi precedenti quelli di cui consti la richiesta di revisione prezzi, ritualmente formulata ai sensi della medesima clausola di revisione prezzi, a far data dal momento in cui la predetta richiesta risulti pervenuta alla stazione appaltante a mezzo Racc. A/R, ovvero, in ulteriore subordine, per il periodo individuato dalla società attrice nell'atto di citazione (giugno 2019 – agosto 2023), nella misura che verrà eventualmente accertata in corso di causa;

5) In ogni caso, condannare controparte alla refusione di spese, diritti e competenze di lite”.

La convenuta eccepiva nell'ordine il difetto di giurisdizione dell'AGO, la prescrizione e l'infondatezza della domanda, in quanto il comportamento della *CP_2* sarebbe dipeso da circostanze sopravvenute ed esterne (emergenza pandemica, raccordo con la Regione Basilicata per ragioni di economie di spesa) oltre che da fatti imputabili alla stessa *Parte_1* o comunque collegabili alla sua condotta (attivazione di procedimento penale in parte collegato alle vicende per cui è causa; interessamento dell'ANAC e relative attività ispettive). In merito al quantum debeatur e cioè rispetto all'aggiornamento dei corrispettivi contrattuali, *CP_2* eccepiva l'assenza di prova e di causa giustificativa, in quanto *Parte_1* avrebbe dovuto seguire l'iter procedurale di cui all'art. 115 d. lgs. n. 163/2006.

Acquisiti documenti, la causa era discussa e passava in decisione.

In punto di giurisdizione, l'eccezione di parte convenuta si basa su diversi profili:

- a) la lite non riguarderebbe la fase di esecuzione del contratto pubblico – devoluta alla giurisdizione ordinaria –, bensì la fase prodromica all'indizione di una (futura) procedura di gara pubblicistica, che sarebbe attratta nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in virtù dell'art. 7 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) l'azione promossa, in quanto volta a censurare comportamenti illeciti dell'amministrazione, non sarebbe conoscibile dal G.O.
- c) *Parte_1*, agirebbe sostanzialmente per ottenere l'accoglimento di una domanda di revisione dei prezzi prevista dal contratto di appalto; materia che, a suo dire, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, del citato d.lgs. n. 104/2010.

Dal canto suo parte attrice sostiene di lamentare danni patiti in conseguenza del comportamento illecito tenuto dall' *CP_2* nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, siccome gravemente lesivo del diritto soggettivo all'integrità del proprio patrimonio aziendale. In altri termini, ciò che la Società lamenta non è l'inadempimento a un preteso obbligo pubblicistico di avviare un procedimento (insussistente nella specie), bensì la violazione di obblighi intimamente connessi (ed ivi espressamente previsti) al contratto d'appalto, nonché dei doveri privatistici di correttezza, buona fede, collaborazione e di cooperazione nell'esecuzione, a fronte dei quali si stagliano i correlati diritti soggettivi della Società attrice. In pratica si lamentano “profili di inadempimento che si collocano in una dimensione relazionale di ordine paritario, qualificabile anche alla stregua di un “contatto sociale qualificato”, ove il rapporto tra privato e Pubblica Amministrazione va inteso quale fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. In particolare, da esso discendono, a carico delle parti, reciproci obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.), diligenza (art. 1176 c.c.) e buona fede (art. 1337 c.c.), la cui violazione ricade pacificamente nella giurisdizione ordinaria, secondo quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione. Tale responsabilità avrebbe natura “contrattuale” ex art. 1218 c.c. sicché, ampiamente dimostrate le violazioni in cui è incorsa l'amministrazione convenuta, nel caso di specie può ben trovare applicazione la responsabilità “relazionale” con l'obbligo di risarcimento del danno in favore della Società attrice”. In definitiva, si tratterebbe di “ottenere il ristoro dei pregiudizi arrecati ad un bene della vita già rientrante nella sfera giuridica della Società attrice, ossia l'integrità del patrimonio quale diritto soggettivo pieno.

D'altra parte, sostiene l'attrice che nella specie la clausola contrattuale di revisione contempla un meccanismo di adeguamento basato su un parametro oggettivo (l'indice ISTAT FOI aggiornato ai dodici mesi precedenti) che non lascia alcun margine di discrezionalità alla P.A., imponendole un'attività meramente ricognitiva e vincolata. Il fatto che poi questo meccanismo fosse rimesso ad istanza della parte o all'attività officiosa della stazione appaltante non muta i termini della questione di giurisdizione.

Ebbene, in linea generale la potestà cognitiva in merito alle condotte ed ai provvedimenti assunti prima della definizione della procedura di affidamento dei contratti di appalto (di lavori, servizi e forniture) o nella fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto deve essere ascritta entro il perimetro della giurisdizione esclusiva del g.a., mentre la cognizione di quelli afferenti all'esecuzione dell'accordo negoziale -con l'eccezione di quelli, espressamente riservati alla giurisdizione esclusiva amministrativa, relativi al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla revisione dei prezzi e al loro adeguamento- appartiene alla giurisdizione del g.o. (tra le tante T.A.R. Lazio Sez. I, 1 aprile 2019, n. 4244).

Secondo la giurisprudenza, laddove l'oggetto del ricorso sia l'accertamento del diritto della ricorrente La Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. n. 26792/2009) ha ritenuto che la controversia in tema di appalto pubblico avente ad oggetto l'annullamento della proroga del contratto, in precedenza disposta sulla base di una clausola contrattuale attributiva di tale facoltà, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se nell'atto la Pubblica Amministrazione affermi di intervenire in regime di autotutela come conseguenza di una rinnovata valutazione della convenienza e degli interessi pubblici.

Siffatta controversia, infatti, attiene alla cessazione del contratto con l'appaltatore (ovvero all'accertamento del diritto dell'appaltatore a proseguire il rapporto), avendo l'Amministrazione annullato un atto di esercizio di una facoltà che sorge dal contratto, incidendo su diritti soggettivi già perfezionati per effetto dell'accordo formatosi a seguito dell'iniziale decisione di disporre il rinnovo. Tuttavia, a conferma di tale distinzione, il nuovo Codice dei Contratti disciplina separatamente la proroga "contrattuale" (art. 120 comma 10 dlgs. 36/2023) prevista a monte nella documentazione di gara e nel contratto dalla proroga "tecnica" (art. 120 comma 11 d.gs. 36/2023) che avviene per cause imprevedibili non imputabili all'Amministrazione al solo fine di garantire la continuità di un servizio e nell'attesa che si concluda la procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente.

Se ne deve allora dedurre che la proroga contrattuale trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto e quindi in patti già stretti ab initio tra l'Amministrazione e l'operatore economico (si veda Tar Lazio, Roma 13307/2025). Invece la proroga "tecnica" sussiste nel momento in cui la decisione di modificare la durata del contratto viene presa in un momento successivo ed in assenza di una apposita previsione nella documentazione di gara o nel contratto, postulando, quindi, l'esercizio di un potere amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1° aprile 2019, n. 4244).

Quanto invece alla contestata applicabilità dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sostiene parte attrice che la disposizione in esame devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie sulla revisione dei prezzi soltanto quando residui in capo all'Amministrazione un potere discrezionale nella determinazione dell'aggiornamento. Diversamente, nel caso di specie, la clausola contrattuale di revisione contempla un meccanismo di adeguamento basato su un parametro oggettivo (l'indice ISTAT FOI aggiornato ai dodici mesi precedenti) che non lascia alcun margine di discrezionalità alla P.A., imponendole un'attività meramente ricognitiva e vincolata.

Ebbene, posto che nella specie è incontestata l'applicabilità astratta della revisione prezzi, trattandosi di contratto in regime di proroga (Consiglio di Stato sez. III, 16/12/2025, n. 9987), questo profilo di giurisdizione si ricollega da un lato al fatto che la domanda sia pur sempre qualificabile come di revisione prezzi e dall'altro che essa, così qualificata, attinga l'esercizio di poteri pubblici.

A questo punto la domanda, come precisata nei termini preclusivi, deve essere perimetrata in modo preciso, al di là di qualche ambiguità ed oscillazione di parte attrice, dipendente più che altro dalle difese di parte convenuta. Ebbene siamo in presenza di una domanda di danni da responsabilità contrattuale, derivante da un complesso di comportamenti a vario titolo denunciati di illiceità mentre la revisione dei prezzi viene in effetti evocata non come titolo della domanda ma al solo fine di individuare una delle possibili voci di danno e soprattutto la sua quantificazione.

Se ciò è vero, la delibazione della giurisdizione esula del tutto dai profili di revisione prezzi che, come appena affermato, non sono oggetto della domanda ma solo riferimento di quantificazione del danno.

Né la domanda, sulla base dei fatti denunciati dall'attrice, si fonda su un asserito affidamento rispetto all'agire della P.A., come indirettamente sembra affermare parte attrice citando la relativa giurisprudenza.

Infatti la fattispecie dannosa denunciata da parte attrice non riguarda affatto un comportamento tenuto dalla P.A. idoneo a generare nell'attrice un affidamento in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa e la cui lesione, incidendo su un diritto soggettivo autonomo e distinto dalla posizione soggettiva violata dal provvedimento, consentirebbe di escludere la devoluzione della domanda alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. L'unico collegamento tra la vicenda oggi in causa e la giurisprudenza invocata potrebbe essere nell'affermazione che nel caso in cui il comportamento della Pubblica Amministrazione abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell'Amministrazione e l'esercizio del potere, dal momento che il comportamento dell'Amministrazione rilevante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo. Tuttavia nel caso di specie l'impostazione della difesa di parte attrice muove da una

prospettiva contrattuale, che impone di distinguere in modo netto tra corretta esecuzione di clausole contrattuali ed interventi autoritativi che impongono una proroga (tecnica non contrattuale): si è visto prima che questa tipologia di proroga comporta esercizio di pubblici poteri. D'altra parte il più volte invocato contatto sociale come fonte di obbligazioni alternativa al contratto non costituisce schema applicabile alla specie, atteso che nello specifico esso recede e non pare compatibile rispetto all'impostazione dell'attrice per cui l'illecito discende pur sempre da una cattiva esecuzione del contratto, non da un affidamento generico rispetto alla legittimità dell'azione amministrativa.

Ritenuto dunque il difetto di giurisdizione sulla domanda principale, resta da delibare la domanda subordinata di indennizzo per indebito arricchimento.

Riguardo a questa si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione la quale comincia a decorrere dal giorno in cui si è verificato lo spostamento patrimoniale ingiustificato.

Nel merito, si considera che sono dedotti:

- l'ingiustificato arricchimento in favore della CP_2 pari al risparmio di spesa conseguito per la mancata erogazione delle somme necessarie a dare seguito agli obblighi contrattuali o comunque agli obblighi di buona fede e correttezza;
- il correlativo impoverimento della Parte_1
- il nesso di causalità fra l'arricchimento e l'impoverimento.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Parte_1 avrebbe maturato il diritto quanto meno al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. per essere tenuta indenne di quanto corrisposto a causa della condotta omissiva della stazione appaltante e, quindi, per una somma quanto meno pari ad € 2.948.005,00= (considerando il solo periodo 1° giugno 2019-31 agosto 2023).

I presupposti dell'azione non sono stati specificamente contestati.

Del resto, a prescindere dalle giustificazioni sollevate da parte convenuta, vi è che una proroga tecnica decorrente dal 2016 fino ad oggi non pare in alcun modo giustificabile: correttamente precisa parte attrice che "la difesa convenuta elenca una serie di attività propedeutiche (dalla razionalizzazione dei costi, al reperimento delle infrastrutture di elisoccorso, dalla valutazione dei fabbisogni e delle modalità di erogazione del servizio, alla redazione del capitolato tecnico) che tuttavia avrebbero dovuto essere programmate e avviate ben prima della scadenza contrattuale, ma che sono state poste in essere solo a posteriori, spesso con cospicui e ingiustificati intervalli temporali. Basti rilevare che tra alcune fasi intercorrono sei mesi di vuoto operativo e, addirittura, quasi tre anni tra la presa d'atto della necessità di una base operativa di elisoccorso (2017) e la delibera di indizione della nuova gara (2020). Eppure, anche dopo tale delibera, l'Amministrazione non ha dato seguito in modo coerente e lineare agli adempimenti, avendo ripreso le attività relative al reperimento della base solo nel 2021, cioè quattro anni dopo la consapevolezza della necessità e addirittura dopo l'indizione della procedura". Semmai a giustificazione dell'azienda, ma a ritardi già in gran parte maturati, vi è l'indagine penale contro i vertici della compagnia attrice, che indusse la convenuta a revocare il bando nel frattempo pubblicato, in data 20.2.2020: tuttavia solo con deliberazione del Direttore generale n. 581 del 2 maggio 2022, l'CP_3 indicava una gara europea, con una tempistica che mal si concilia con la pur comprensibile prudenza dovuta alla vicenda penale. Ancora, solo parziale può essere la giustificazione che alla nuova gara partecipò solo Parte_1, inducendo la P.A. ad una nuova revoca del bando, ma solo il 12 ottobre 2023.

D'altra parte non si può certo parlare, una volta scaduto il contratto e trasferite le prestazioni in una fase di proroga tecnica, di rischio di impresa per l'appaltatore.

Sulla base di queste considerazioni resta dunque da stabilire il quantum dell'indennizzo dovuto.

Per consolidata giurisprudenza, l'indennizzo per arricchimento ingiustificato va determinato in via equitativa, con esclusione di una applicazione rigida dei corrispettivi contrattuali (Cass. 24/05/2019, n. 14329) e nei limiti diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno (Cass. 23/05/2019, n. 13967).

Ciò detto la lesione lamentata al patrimonio riguarda sia l'adeguamento del canone fisso all'indice ISTAT-FOI – previsto dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006 sia gli ulteriori costi (personale e carburante) rispetto all'adeguamento automatico. Posto che entrambe le voci vanno qui considerate solo a titolo di riferimento per la valutazione equitativa, ritiene equo il tribunale indennizzare l'attrice con una somma pari al FOI su tutte le componenti del corrispettivo (fisso, ora volo ed equipe sanitaria). Tale criterio, in base ai calcoli di *Parte_1*, conduce ad una somma pari ad € 627.959,64 (determinata fino al 31/08/2023). Su tale somma sono dovuti la rivalutazione secondo ISTAT anno per anno dal 150° giorno successivo alla scadenza del contratto fino ad oggi e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data odierna fino al saldo.

Le spese, liquidate come appresso, seguono la soccombenza ma vanno compensate per metà stante il solo parziale accoglimento della domanda.

Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 6.767,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 8.013,00
Compenso tabellare	€ 22.426,00

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, ritenuto l'arricchimento senza causa della convenuta, la condanna al pagamento di un indennizzo equitativamente determinato, pari ad € 627.959,64, oltre rivalutazione secondo ISTAT anno per anno dal 150° giorno successivo alla scadenza del contratto fino ad oggi e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data odierna fino al saldo;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la metà delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in € 3.372,00 per spese, € 22.426,00 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.

Bari, 13.7.2026

Il Presidente Relatore
dott. Giuseppe Rana